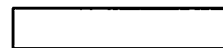


Civile Ord. Sez. 5 Num. 15277 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 20/05/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20971/2023 R.G. proposto da:

Roma Capitale in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa
dall'avvocato ;

-ricorrente-

contro

Ministero della Difesa;

-intimato-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio
n. 1886/2023 depositata il 31/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dal
Consigliere Valeria Chirico.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1886/2023 la Commissione di Giustizia Tributaria
di II grado del Lazio rigettava il ricorso proposto dal Comune di Roma
avverso la sentenza della CTP di Roma n. 2223/2021 (che aveva accolto il
ricorso presentato dal Ministero della difesa avverso l'avviso di
accertamento n. relativo ad IMU per l'anno ,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"perché parte appellante non ha fornito prova idonea della sua notificazione al Ministero della difesa", non essendo detta prova "stata fornita in formato pdf ma in formato (sostanzialmente illeggibile) txt, così violando quanto disposto dall'art. 10 (Standard degli atti processuali e dei documenti informatici allegati)...del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 agosto 2015...".

2. Avverso la sentenza n. 1886/2023 proponeva ricorso per cassazione il Comune di Roma.

3. Il Ministero della difesa rimaneva intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denunciano *"violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10, decreto del 04/08/2015 – Min. Economia e Finanze contenente specifiche tecniche previste dall'articolo 3, comma 3, del regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, rilevante ai sensi dell'articolo 360, comma 1 n.3"*, atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, le ricevute di accettazione e di consegna della notifica del ricorso erano state depositate in giudizio con l'estensione *pdf* e che si tratterebbe effettivamente delle ricevute in formato *.eml*, *"che sono state visualizzate dai Giudici di secondo grado in formato ".txt"*. La ricorrente rileva che basterebbe *"cambiare l'estensione finale dei files depositati dall'Amministrazione per rendersi conto che l'appello sottoscritto digitalmente dall'Amministrazione è stato notificato presso la pec dell'Avvocatura Generale dello Stato in data 30 settembre 2021 alle 12:59, rispettando tutte le specifiche per la notificazione degli atti del processo tributario"*, le quali consentono il deposito degli allegati o in formato *.pdf* o in formato *.eml*, concludendo che l'apertura di un file con

una visualizzazione diversa da quella consentita non può portare a ritenere non correttamente documentata la prova dell'effettiva notifica.

2. Il motivo è fondato nei limiti sotto esposti.

LA CGT di II grado ha fatto discendere la ritenuta violazione delle specifiche tecniche per la notificazione degli atti del processo tributario telematico (segnatamente dell'art. 10 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2015, che il comune ricorrente afferma invece di aver osservato nell'attività di notifica del ricorso) dall'asserito utilizzo da parte dell'appellante di un formato (.txt) diverso da quello (.pdf) consentito, ritenendo il file depositato *"sostanzialmente illeggibile"*, senza meglio chiarire i motivi ed i limiti di siffatta illeggibilità. A tali conclusioni, che invero attengono al piano della mera idoneità della documentazione depositata a comprovare l'avvenuta notifica, il giudice d'appello, però, addiviene senza compiere la preliminare attività prevista dall'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, applicabile al giudizio d'appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, come interpretabili alla luce dell'attuale disposto dell'art. 16 bis, comma 4 bis, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui *"la violazione... delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice."*, al quale non è, pertanto, consentito sanzionare processualmente, tanto più con l'inammissibilità del ricorso, la violazione (ove pure sussistente) delle suddette norme tecniche, senza prima concedere la possibilità di regolarizzare gli atti.

Con riferimento al comma 5 dell'art. 23 questa Corte ha, invero, affermato (Cass., n. 25107/2020 richiamata da Cass., n. 27257/2025) *"che, a seguito delle sentenze Corte Cost. n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002, la "chiave di volta" dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuata nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario*

ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi), il quale stabilisce una causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità - che deve intendersi, secondo lettura costituzionalmente orientata, una sorta di extrema ratio - quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali.".

La suddetta attività di verifica documentale prevista dal sopracitato art. 22, comma 5, appariva tanto più doverosa nel caso di specie, a fronte della rilevata "sostanziale" illeggibilità dei documenti già versati in atti dall'appellante, la quale avrebbe potuto eventualmente essere superata dall'acquisizione e dalla lettura degli originali, consentendo di verificare il positivo perfezionamento (o meno) della notifica.

Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi alla CGT di II grado del Lazio in diversa composizione, per nuovo esame del merito, previo espletamento dell'attività di verifica sopra indicata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.

Il Presidente

Liberato Paolitto